


CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO NATATORIO COPERTO IN CAPACCIO



Art. 1 – Oggetto del capitolato	1
Art. 2 – Attività del concessionario	1
Art. 3 – Canone di concessione	1
Art. 4 – Tariffe del servizio	1
Art. 5 – Gestione tecnico – organizzativa. 5.1 Periodo ed orario di apertura. 5.2 Accesso all'impianto. 5.3 Tipologia di attività	2 2
Art. 6 – Interruzione o sospensione del servizio	3
Art. 7 – Obblighi – responsabilità del concessionario	3
Art. 8 – Spese di conduzione dell'impianto e delle attrezzature	4
Art. 9 – Migliorie e adeguamenti	4
Art. 10 – Controlli e vigilanza del concedente	5
Art. 11 – Consegna e restituzione dell'impianto e delle attrezzature	5
Art. 12 – Attività commerciali e promozionali	5
Art. 13 – Durata dell'affidamento	7
Art. 14 – Pagamenti	7
Art. 15 – Revisione del canone di concessione	7
Art. 16 – Tracciabilità	7
Art. 17 – Divieto di sub appalto e di cessione del contratto	7
Art. 18 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	8
Art. 19 – Obblighi in materia di sicurezza	8
Art. 20 – Cauzione definitiva	8
Art. 21 – Garanzie assicurative	9
Art. 22 – Inadempimenti e penali	9
Art. 24 – Revoca della concessione	9
Art. 25 – Controversie	9
Art. 26 – Spese contrattuali	9
Art. 27 – Norme di rinvio	10

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE.

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione della gestione e della manutenzione della piscina comunale di Capaccio sita in località Capaccio Scalo alla via della Repubblica, nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 30/07/2015.

Le dimensioni, la capacità e le caratteristiche dell'impianto sono descritte negli elaborati tecnici allegati al presente capitolato.

L'impianto sportivo in concessione comprende l'area esterna comprensiva di parcheggi, aree a verde e solarium, corpo ingresso e controllo, corpo servizi comprensivo di locali pertinenziali, corpo vasche comprensivo di locale per il preriscaldamento, locale bar, locale commerciale.

ART. 2 – ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Le attività richiesta al concessionario sono le seguenti:

- a) la gestione della piscina comunale secondo il piano di utilizzo e il piano annuale di conduzione tecnica;
- b) la pulizia di tutti i locali presenti nella struttura e degli spazi esterni di pertinenza;
- c) il funzionamento tecnologico degli impianti con personale qualificato;
- d) la custodia delle strutture;
- e) la conduzione organizzativa con personale qualificato, come previsto all'Art. 9 del Regolamento;
- f) il servizio di ricevimento utenti e di cassa;
- g) il monitoraggio di costi, ricavi e utenze da trasmettere con cadenza annuale al servizio competente dell'Ente;
- h) l'espletamento di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti, come disciplinata dall'Art. 5 del Regolamento;

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione posto a base di gara è di €.8.453,97 (euro ottomilaquattro-centocinquantatre/97) annui oltre IVA.

Il Concessionario ha diritto a tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per le strutture, ai proventi degli ingressi alle manifestazioni organizzate dal concessionario, agli introiti derivanti dall'organizzazione di corsi e servizi di altra natura, nel rispetto delle normative vigenti. Spettano, inoltre, al concessionario i proventi derivanti dalla pubblicità come regolata dall'Art. 20 del Regolamento.

ART. 4 – TARIFFE DEL SERVIZIO

In relazione alle tipologie di attività vengono stabilite come base d'asta le seguenti tariffe:

- Intero € 6,50;
- Ridotto € 4,50;
- Abbonamento € 65,00;

Corsi € 75,00;

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono approvate le tariffe per la fruizione del servizio proposte dal concessionario con adeguamento annuale entro il limite massimo del tasso d'inflazione.

Qualunque variazione deve essere comunicata al Comune ed è applicata solo a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'Art. 11 e 12 del Regolamento.

ART. 5 - GESTIONE TECNICO - ORGANIZZATIVA

Il piano di gestione e di utilizzo della struttura deve rispettare le seguenti condizioni minime:

5.1 Periodo ed orario di apertura

L'orario minimo di apertura e di chiusura dell'impianto sportivo, nonché dei servizi annessi è fissato come segue: dal lunedì al sabato, apertura ore 09:30 – chiusura ore 22:00.

A seconda delle esigenze degli utenti ovvero in funzione del programma gestionale il Servizio competente dell'Ente può concedere deroga ai suddetti orari.

Il Comune si riserva la disponibilità gratuita degli impianti per non più di due domeniche al mese per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative organizzate direttamente dall'Ente ovvero concesse in patrocinio, ai sensi dell'Art. 22 del Regolamento.

5.2 Accesso all'impianto

L'accesso all'impianto deve essere regolato mediante l'emissione di apposito titolo di ingresso, sia giornaliero o in abbonamento, con rilascio di scontrino fiscale, qualora il concessionario sia tenuto all'obbligo dell'emissione dello stesso.

Il concessionario deve prevedere servizi di segreteria, registrazione utenti, accoglienza, assistenza. Il concessionario è tenuto a rilevare la soddisfazione dell'utenza e gestire i reclami.

5.3 Tipologia di attività

Il concessionario ha la gestione diretta delle seguenti attività che si svolgono nell'impianto sportivo:

- NUOTO LIBERO
- NUOTO PINNATO
- PALLANUOTO
- ACQUAGYM
- ACQUA FITNESS
- NUOTO SINCRONIZZATO
- SCUOLA NUOTO E D'ACQUATICITA' PER BAMBINI
- ALTRE ATTIVITA' E SPECIALITA' SPORTIVE PURCHE' INSERITE NEL PROGRAMMA GESTIONALE ANNUALE

Il concessionario ha la gestione diretta delle attività come da piano di utilizzo previsto dall'Art. 3, punto 3.4 del Regolamento.

Ai sensi delle attuali disposizioni in materia igienico – sanitaria e di prevenzione infortuni, il concessionario si impegna a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti in base alla capacità ricettiva della struttura assumendosi ogni even-

tuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento.

ART. 6 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario non può interrompere o sospendere il servizio oggetto della concessione per nessuna ragione, salvo causa di forza maggiore.

In caso di eventi di forza maggiore il concessionario nulla avrà da pretendere dal Comune.

In caso di interruzione o sospensione non autorizzata del servizio il Comune può surrogarsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio in danno.

ART. 7 - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 "Obblighi Gestionali" del Regolamento che qui s'intende integralmente trascritto.

Il concessionario si impegna a non svolgere nell'impianto oggetto di concessione e relative pertinenze, nessuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato e del Regolamento.

Per quanto concerne la conduzione ludico-ricreativa dell'impianto il concessionario gestisce lo stesso in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti norme in materia natatoria, di sicurezza, igienico-sanitaria e degli adempimenti previsti dal piano annuale di conduzione tecnica di cui all'Art. 3, punto 3.5 del Regolamento.

Il concessionario manleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta da parte di terzi, tra essi compresi utenti, accompagnatori e frequentatori, in conseguenza del pregiudizio derivante dall'inosservanza da parte del concessionario stesso e dei suoi dipendenti o incaricati delle norme legislative e regolamentari che comunque presiedano all'agibilità e all'esercizio e gestione degli impianti.

Gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario sono quelli previsti dagli artt.4, 7 e 8 del Regolamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il concessionario deve garantire:

- A) per lo svolgimento dell'attività natatoria istruttori muniti di qualifiche richieste dalla disposizioni vigenti;
- B) per lo svolgimento dell'attività di manutenzione impianti tecnologici e di natura edile l'utilizzo di personale specializzato e abilitato in base alla vigente normativa sui lavori pubblici ed in particolare per l'impiantistica al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
- C) l'applicazione di tutte le norme vigenti e quelle che saranno emanate in ambito igienico sanitario per la conduzione dell'impianto sportivo ed in particolare la gestione deve avvenire nel rispetto del Comunicato del Ministero della Sanità Atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sul supp.to Ordinario alla G.U. n. 39 del 17/02/1992 e della Conferenza Stato Regioni seduta del 16/01/2003 rep. 1605 e ss.mm.ii., comprese quelle che interverranno.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e dai dipendenti di terzi tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia igieni-co-sanitaria, del lavoro, di sicurezza, anche se emanati successivamente all'affidamento dell'impianto.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, il concessionario deve acquisire il casellario giudiziario del personale, che nell'ambito dello svolgimento della attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, come modificato dall'Art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

E' onere del concessionario verificare, annualmente, per tutta la durata del contratto il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla normativa indicata, e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di condanna o sanzioni interdittive allo svolgimento dell'attività a contatto con i minori.

Il personale è tenuto ad osservare il codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta comunale n.10 dell'08/01/2014 per i dipendenti del Comune e alle eventuali successive versioni che saranno adottati dall'Ente.

Il Comune si ritiene estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne sia il rapporto di lavoro con i dipendenti del concessionario, sia nel caso di rapporti tra il concessionario e terzi fornitori.

Il Concessionario ha l'obbligo di agevolare eventuali ispezioni da parte di tecnici, funzionari o appositi incaricati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – SPESE DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE

Sono a carico del concessionario tutte le spese derivanti dalla conduzione, gestione dell'impianto.

Sono compresi tra gli oneri del concessionario le spese derivanti dalla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefono, previa voltura dei contratti a proprio carico, prodotti chimici, disinfettanti etc. come riportati, più dettagliatamente all'Art. 4 "Oneri a carico del concessionario" del Regolamento .

Durante tutto il periodo di durata del servizio il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese la manutenzione **ordinaria**, **straordinaria** e **programmata**, come definita dall'Art. 5 del Regolamento che qui si intende integralmente riportato.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata potranno essere eseguiti direttamente dal concessionario, qualora sia in possesso della necessaria qualifica tecnica, o affidati a terzi, in possesso dei requisiti di legge.

All'atto della consegna dell'impianto il concessionario prende in carico in comodato d'uso gratuito le attrezzature e le dotazioni presenti nello stesso.

Il concessionario ha l'obbligo di dotarsi delle ulteriori attrezzature e/o dotazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività, qualora quelle ricevute in consegna non siano ritenute sufficienti, senza alcun onere a carico dell'Ente.

Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature, nonché alla sostituzione di quelle non più riparabili e/o funzionali all'utilizzo, senza alcun onere a carico dell'Ente.

In tutti i casi di dismissione dei beni in dotazione il concessionario ha l'obbligo di informare preventivamente il Comune e lo smaltimento delle attrezzature eventualmente dismesse è condotto nel rispetto delle normative vigenti, previo redazione di verbale redatto in contraddittorio con il Servizio competente.

ART. 9 – MIGLIORIE E ADEGUAMENTI

E' facoltà del concessionario proporre durante il periodo contrattuale eventuali migliorie finalizzate ad un corretto e più funzionale uso dell'impianto (acquisto di beni, esecuzione di interventi ecc.).

In tutti i casi di migliorie e/o addizioni che il concessionario intenda apportare agli impianti, alle attrezzature, alle strutture, che non ricadano nell'ipotesi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il concessionario dovrà richiedere il preventivo assenso al Comune allegando alla richiesta idonei elaborati tecnici e ogni altra documentazione utile alla descrizione degli interventi.

Nessuna variante, addizione e/o miglioramento può essere effettuata senza preventiva autorizzazione scritta dal Comune.

Gli interventi potranno essere eseguiti direttamente dal concessionario, qualora sia in possesso della necessaria qualifica tecnica, o affidati a terzi, in possesso dei requisiti di legge.

Al termine della concessione il concessionario non potrà avanzare alcuna rivendicazione economica nei confronti del Comune per le migliorie eventualmente apportate a strutture e/o impianti, anche se accettate e concordate, rimanendo le opere e/o le attrezzature di esclusiva proprietà dell'Ente.

ART. 10 - CONTROLLI E VIGILANZA DEL CONCEDENTE

Il Concedente si riserva le funzioni di verifica e di controllo in ordine alla conformità della gestione della struttura e degli impianti oggetto di concessione.

Il Concedente si riserva di:

- (1) verificare il buon andamento della gestione e procedere periodicamente ad un esame approfondito del livello di efficienza della gestione sulla base dei seguenti parametri di qualità:
 - a) numero degli ingressi annuo con valutazione del suo andamento storico;
 - b) valutazione del livello di soddisfazione degli utenti raggiunto
- (2) verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'impianto natatorio;
- (3) verificare la piena attuazione del piano di utilizzo e la corretta applicazione delle tariffe:
- (4) acquisire i dati di sintesi dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione dell'impianto.

ART. 11 – CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE

La consegna dell'impianto e delle dotazioni di proprietà del concedente è formalizzata entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti.

Il verbale formalizza la presa in carico da parte del concessionario della struttura e delle sue dotazioni; l'atto farà prova dello stato dell'immobile, delle relative pertinenze e delle dotazioni esistenti al momento della consegna.

Al termine del periodo contrattuale quanto ricevuto deve essere riconsegnato dal concessionario in perfetta efficienza, come da apposito verbale di restituzione, salvo il deterioramento accertato normale per l'uso, con facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate per eventuali danni provocati da incuria o negligenza da parte del concessionario, compresi i danni provocati dagli utenti.

Nel caso di assenza o di rifiuto del concessionario a partecipare alla redazione dello stato di consistenza, il servizio competente provvede comunque alla redazione dello stesso con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti dell'ente.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al servizio competente dell'Ente tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del concessionario.

ART. 12 – ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROMOZIONALI

Al concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare attività promozionale e pubblicitaria, riferita alla propria attività gestionale, che sarà sempre affiancata dalla dizione "COMUNE DI CAPACCIO" insieme al logo dell'Ente previa comunicazione al servizio competente, come regolamentata dall'art. 20 del Regolamento.

All'interno dell'impianto sportivo devono essere attivati obbligatoriamente, a pena di decadenza della concessione, i servizi di bar e ristoro e l'esercizio commerciale prevalentemente destinato alla vendita di articoli attinenti allo sport, con le modalità previste dall'art. 21 del Regolamento.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 13 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La concessione ha durata di anni dieci a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna nel caso in cui l'avvio della gestione sia antecedente alla formalizzazione contrattuale.

E' escluso qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, sia a favore del concessionario sia a favore di eventuali altri soggetti in rapporto con il concessionario stesso,al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti dal contratto e dal Regolamento.

ART. 14 - PAGAMENTI

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo, nella misura offerta in sede di gara, per l'utilizzo dell'impianto da corrispondersi per ogni anno solare, in un'unica rata anticipata con scadenza al 31 gennaio.

Il mancato pagamento del canone annuo comporterà, per la stazione appaltante, la possibilità di rescindere il contratto ed escutere la polizza fideiussoria.

I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al Comune di Capaccio IBAN IT33 T0843176140 090000011014 aperto presso la tesoreria comunale del Comune BCC di Capaccio Pæstum.

ART. 15 - REVISIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

E' prevista, a partire dalla seconda annualità della concessione e con cadenza annuale, la rivalutazione del canone offerto dal concessionario entro il limite massimo del tasso d'inflazione ufficiale rilevato dall'Istat.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ

Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario deve prevedere negli eventuali contratti sottoscritti con i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.

Il concessionario è tenuto a risolvere i contratti di sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 comporta la risoluzione del contratto.

ART. 17 - DIVIETO DI SUB APPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale del contratto di concessione a pena di nullità.

Solo le attività di Bar e ristoro e l'attività commerciale per la vendita di articoli sportivi possono essere svolte da terzi con regolare contratto, previa accettazione da parte dell'ente. Le attività di bar e ristoro possono essere subappaltate solo ad operatori economici in possesso delle autorizzazioni previste per la somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre, come già specificato nell'art. 8 del presente capitolato è consentito l'affidamento a terzi, in possesso dei requisiti di legge, degli interventi di manutenzione ordi-

naria, straordinaria e programmata nonché le eventuali modifiche migliorative agli impianti proposte dal Concessionario, previste dall'art. 9.

ART. 18 – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto e dai singoli ordinativi di fornitura le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto.

Il concessionario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al successivo rinnovo delle procedure contrattuali.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il concessionario, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il concessionario si obbliga a far osservare le disposizioni di cui sopra anche a terzi affidatari di servizi oggetto del presente capitolato.

ART. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario s'impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario deve prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo per tutta la durata della concessione.

La garanzia – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio – può essere costituita nei modi seguenti:

- 1. mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n.635;
- 2. mediante polizza fideiussoria rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209;
- 3. mediante polizza fideiussoria rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.385/1993.

La fideiussione deve prevedere espressamente, tra l'altro, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

La garanzia è svincolata dal Committente entro 60 giorni dalla fine del contratto, previa verifica della conformità della struttura a quanto risultante dal verbale di consegna.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui l'appaltatore sia riconosciuto inadempiente.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusiva-

mente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

ART. 21 - GARANZIE ASSICURATIVE

Il concessionario, come previsto dall'Art. 10 del Regolamento, è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa multi rischio per l'intera durata della concessione a copertura di ogni rischio connesso all'uso di tutti gli impianti di responsabilità civile verso terzi e infortuni, compresi gli utenti, verso i dipendenti o collaboratori in genere e verso il concedente per i danni agli impianti imputabili a se stesso, per incendio, furto e dolo, rischio lavorativo e garanzie complementari per fabbricati e relativi impianti di proprietà del concedente e ricorso terzi, con i seguenti massimali minimi:

- € 2.992.499,39 per danni all'impianto sportivo;
- € 5.000.000,00 per danni a persone, anche invalidanti in modo permanente o morte;
- € 300.000,00 per danni a cose.

Successivamente all'aggiudicazione il Committente provvede a richiedere all'aggiudicatario la polizza assicurativa che dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro i successivi quindici giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dal presente capitolato e dall'Art. 10 del Regolamento.

Il concessionario nel corso dell'appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o richiesta danni da parte di terzi in conseguenza degli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone e cose in dipendenza dell'espletamento del servizio.

ART. 22 - INADEMPIMENTI E PENALI

Trovano applicazione le penali e le modalità di applicazione stabilite dal Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 30/07/2015 che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Trovano applicazione le modalità di revoca stabilite dal Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 30/07/2015 che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Salerno, sotto la cui giurisdizione ha sede l'Ente concedente.

E' escluso il ricorso all'arbitrato disposto dall'Art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipula del contatto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese le imposte, le tasse, i diritti sono a carico del concessionario.

ART. 27 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia con particolare riguardo al Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 30/07/2015 che si intende qui integralmente riportato e trascritto.